

chas, membro anche della Società di Diritto Canonico Orientale, abbia realizzato nel migliore dei modi una sana propaganda delle tematiche canonistiche orientali in seno alla canonistica latina, cosa che continua a fare ancor oggi magistralmente.

Personalmente non posso dimenticare mai come egli mi incoraggiò verso il diritto ed accettò, onorandomi non poco, di essere il primo moderatore della mia modesta dissertazione dottorale.

Penso che Dimitrios Salachas sia per tutti noi docenti un riferimento dottrinario ma anche un modello per la didattica nell'ambito della nostra attività di quotidiano insegnamento.

Lorenzo Lorusso O.P.

E. TUPPUTI, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, Ricerche Ius Missionale 2, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, 240 pp.

L'Autore è Vicario giudiziale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nonché Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, ma soprattutto è Responsabile del Servizio per l'accoglienza dei fedeli separati nella sua Arcidiocesi; dunque, unisce diritto e pastorale, senza far prevalere l'uno a discapito dell'altra. Don Tupputi ha una vera passione per ciò che fa e riesce con insistenza a farti collaborare con lui.

L'opera che presentiamo nasce come tesi di dottorato, ma rimaneggiata per costituire il tentativo di inserire l'indagine pregiudiziale o pastorale nel più vasto ambito della pastorale unitaria diocesana. Tupputi si propone di approfondire una delle novità della riforma del processo di nullità matrimoniale operata da papa Francesco con il *m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cioè l'indagine pregiudiziale o pastorale appunto.

Il volume è suddiviso in tre capitoli che presentano il contesto remoto e prossimo in cui collocare l'indagine pregiudiziale o pastorale, lo svolgimento dell'indagine nella sua strutturazione, composizione, modalità di azione e finalità, e l'applicazione dell'indagine nelle diocesi della Puglia.

Il posizionamento delle cause matrimoniali nel contesto dell'ambito pastorale unitario è stato indicato da Papa Francesco stesso, in sintonia con i Voti della maggioranza dei Vescovi riuniti nella Terza Assemblea Generale Straordinaria del

Sinodo dei Vescovi su *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*¹. A questo scopo – dispone il Romano Pontefice – occorre, tra l'altro, che «l'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, [...] si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria» (MIDI, art. 2).

Tramite tale disposizione – che esplicitamente si riferisce all'indagine pregiudiziale, ma che dà una prospettiva anche per tutto l'insieme del processo canonico in parola – il Romano Pontefice invita, anzi esprime l'obbligo da parte delle Autorità ecclesiali competenti di superare la tentazione di cadere in una dicotomia tra ambito pastorale e ambito giuridico.

L'importanza dell'inclusione di tutta la realtà del matrimonio in un quadro di carattere pastorale è stata ben descritta già nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Concretamente, penso ad uno dei primi canoni sul matrimonio, il can. 1063.

Facilmente si intende che l'idea che il suddetto canone ha del matrimonio nonché del relativo accompagnamento è unitaria, in vari sensi: è unitaria in quanto affida l'accompagnamento relativo non solo alle Autorità ecclesiali, ma a tutta la comunità ecclesiale; inoltre, è unitaria poiché tale cura pastorale e fraterna concerne non solo la celebrazione stessa del matrimonio, ma tutte le sue fasi, preparatorie e successive.

Nella Esortazione Apostolica Postsinodale *Amoris Laetitia*, il Sommo Pontefice Papa Francesco non ha soltanto approfondito i quattro passi di accompagnamento, presenti nel suddetto canone, ma ha inoltre richiamato alla mente pastorale possibili momenti di crisi nel matrimonio nonché le persone in situazioni di rottura definitiva della loro unione. Così, nella pastorale matrimoniale in senso largo, unitario, viene inclusa anche la tematica della relativa dichiarazione di nullità canonica.

Ciononostante, anche l'accompagnamento dei fedeli nelle situazioni di crisi, anzi, di fallimento della loro unione fa parte di un concetto di pastorale familiare unitaria. Ciò comprende anche l'accompagnamento dei fedeli, interessati nello sciogli-

¹ https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html; <https://archive.is/V630e>.

mento del loro matrimonio. Ci vuole l'accompagnamento da parte dei pastori ed eventualmente di altri esperti a livello locale – il che presuppone che a tali parroci ed esperti sia offerta una adeguata formazione giuridico-pastorale. Inoltre, si rivela di grande utilità l'accompagnamento strettamente giuridico degli interessati da parte di giurisperiti con sede presso lo stesso Tribunale ecclesiastico.

Per quanto concerne gli sforzi pastorali verso chi chiede lo scioglimento o l'annullamento del suo matrimonio, non si può non ricordare che spesso tali persone hanno bisogno della cura pastorale non solo a riguardo della loro situazione relazionale e familiare. Infatti, non raramente si tratta di persone che stanno sperimentando una via di catecumenato, di conversione alla Chiesa cattolica oppure di intenso approfondimento della loro relazione con Cristo e la Sua Chiesa.

Nel primo capitolo, Contesto e natura dell'indagine pregiudiziale o pastorale, il nostro Autore esamina il contesto remoto (nel CIC e nella *Dignitas connubii*, nelle allocuzioni papali alla Rota Romana, nei documenti della CEI), il contesto prossimo (in *Evangelii gaudium*, nei due Sinodi sulla famiglia, in *Amoris laetitia*) e la duplice natura dell'indagine, cioè pastorale e giudiziale.

Nel secondo capitolo, Svolgimento di un'adeguata indagine pregiudiziale o pastorale, si esplicita la struttura dell'indagine, cioè la sua dimensione parrocchiale e diocesana; i soggetti dell'indagine, vale a dire il Vescovo diocesano, il parroco, le persone ritenute idonee dal Vescovo diocesano; le modalità e lo sviluppo dell'indagine, la consulenza pastorale o di primo livello, la consulenza integrata o di secondo e terzo livello; infine, le finalità ed esiti dell'indagine, cioè l'accertamento della verità, l'accompagnamento di situazioni irregolari, la redazione del libello introduttorio di causa.

Il terzo capitolo, Per una rinnovata pastorale giudiziale. Applicazioni pratiche, riserva una peculiare attenzione alla struttura stabile istituita dalla diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, denominata "Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati". Poi si passa a presentare uno schema-tipo di *Vademecum* e sull'importanza di tale strumento per una corretta indagine pregiudiziale o pastorale. Infine, si presentano alcune esperienze di consulenza in alcune diocesi della Puglia con una proposta di come poter organizzare una possibile struttura stabile a livello interdiocesano o regionale.

Partendo dal contesto che ha dato origine alla riforma, l'Autore ha compiuto uno studio analitico sull'indagine pregiudiziale o pastorale, mostrando che con il MI-

DI il Legislatore ha inteso concretizzare l'esigenza di rendere celere e snella la procedura per giungere alla dichiarazione di una nullità matrimoniale. Tra le soluzioni normative si colloca certamente l'indagine oggetto dello studio, come espressione della cura pastorale del Vescovo diocesano.

Ringraziamo l'Autore, tra l'altro, per aver messo bene in evidenza che tra diritto e azione pastorale non vi è separazione, non vi sono ostacoli. L'auspicio è che l'istituto introdotto dal MIDI possa trovare una corretta attuazione, una maggiore responsabilità del Vescovo diocesano e una solida formazione degli operatori pastorali. Ogni riforma processuale per le nullità del matrimonio, anche se mira a rendere più agevoli e più celeri i processi e a facilitarne l'accesso dei fedeli, sarà sempre insufficiente se non si dotano i Tribunali e le strutture pastorali e giuridiche di tutti quei mezzi necessari, materiali e umani, per il loro buon funzionamento e se non si garantisce la formazione umana, pastorale e canonica delle persone coinvolte a vario titolo in questo servizio ecclesiale.

Lorenzo Lorusso O.P.

JORGE CASTRO TRAPOTE, *La edad legal como presunción iuris tantum de capacidad matrimonial. Una perspectiva afirmativa*, Coll. Colección canónica (Universidad de Navarra. Instituto Martín de Azpilcueta), Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona 2020, 486 pp.

Nel contesto odierno, almeno occidentale, caratterizzato da un generalizzato innalzamento dell'età in cui si contrae matrimonio, spesso dopo un periodo più o meno lungo di convivenza, l'impedimento di età previsto nel can. 1083 appare privo di rilevanza e, si direbbe, finanche anacronistico in quanto residuo di un mondo ormai passato. Di conseguenza lo spazio che esso occupa nella dottrina canonistica è di solito limitato a poche righe di commento. D'altra parte non mancano proposte che chiedono di innalzare l'attuale limite di età (16 anni compiuti per l'uomo e 14 anni per la donna), considerato al giorno d'oggi troppo basso e poco realistico visto il prolungarsi dell'adolescenza e il ritardo nell'acquisizione di quella maturità necessaria per una scelta di vita così impegnativa. Di fronte a questo quadro, va certamente segnalato il rinnovato interesse per l'età legale matrimoniale che ha condotto Jorge Castro Trapote, sacerdote diocesano di Saragozza e docente nell'Università di Navarra, a realizzare un ponderoso saggio sul tema. Non si tratta però di un mero studio storico-dottrinale dell'im-